



COMUNE DI AGRATE BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ
DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE***

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30.04.2013

Ripubblicazione all'Albo Pretorio dal 24.05.2013 al 08.06.2013

Entrato in vigore il 09.06.2013

SOMMARIO

SOMMARIO	2
ART. 1 – FINALITÀ	3
ART. 2 – SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE	3
ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE PRESENTI DISPOSIZIONI	3
ART. 4 – TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ.....	4
ART. 5 – APPLICABILITÀ DEI CRITERI	4
ART. 6 – REQUISITI URBANISTICI ED EDILIZI	4
ART. 7 – PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DELLE AREE A PARCHEGGIO.....	5
ART. 8 – IMPATTO ACUSTICO E AMBIENTALE	5
ART. 9 – ORARI E DISPOSIZIONI PER L'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE.....	6
ART. 10 – PRESCRIZIONI AGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE	6
ART. 11 – SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ	9
ART. 12 – ESIBIZIONE DELLA SCIA.....	10
ART. 13 – SORVEGLIABILITÀ DEI LOCALI	10
ART. 14 – DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO.....	10
ART. 15 – SUBINGRESSO	11
ART. 16 – DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI SUPERALCOLICI.....	11
ART. 17 – TUTELA DELLA SALUTE.....	11
ART. 18 – INSTALLAZIONE DI VIDEOGIOCHI	12
ART. 19 – DETENZIONE DI APPARECCHI TELEVISIVI O SIMILI	12
ART. 20 – LE SCIA TEMPORANEE	12
ART. 21 – PUBBLICITÀ DEI PREZZI	13
ART. 22 – DISTRIBUTORI AUTOMATICI.....	13
ART. 23 – SANZIONI.....	13

ART. 1 – FINALITÀ

1. Il presente regolamento è finalizzato all'applicazione delle disposizioni dettate della L.R. n. 6 del 02/02/2010 nella quale si prevede che i Comuni stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Detti criteri devono contenere indicazioni relative a quanto segue:
 - a. al procedimento concernente le richieste di autorizzazione relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande affinché venga assicurata la trasparenza e la celerità dell'azione amministrativa;
 - b. alla localizzazione dei nuovi insediamenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con particolare riguardo ai fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, all'armonica integrazione con le altre funzioni ed alla disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico;
 - c. alle attività svolte dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
 - d. ai requisiti urbanistici di accessibilità veicolare e pedonale, anche per i portatori di handicap, nonché di dotazione di standard ambientali e di parcheggi pertinenziali;
 - e. all'incentivazione del recupero, dell'ammodernamento e della qualificazione delle aree di insediamento commerciale.

ART. 2 – SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE

1. In riferimento a quanto previsto all'art. 1 comma 1 lettera b) del presente regolamento, per favorire una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di somministrazioni di alimenti e bevande e per assicurare che tutte le zone del territorio siano adeguatamente servite, il territorio comunale è suddiviso in quattro zone, identificate nella planimetria allegata e nella seguente tabella:

Zona 1	Centro paese	Delimitata a nord dal confine con Comune di Vimercate, a sud dall'incrocio tra Via Monte Grappa e Via Archimede, ad ovest dal Viale Colleoni, ad est da Via San Martino. Intense aree residenziali con zone verdi collegate ad attività commerciali.
Zona 2	Centro Direzionale Colleoni	Zona di Viale Colleoni, Via Paracelso, Via Cardano. Area di intensa attività terziaria, presenza solo di personale operante composto da impiegati all'interno del Centro Direzionale Colleoni e dell'albergo.
Zona 3	Frazione di Omate	Compresa tra Via San Martino e il confine col Comune di Cavenago di Brianza. Area con minore espansione demografica, produttiva di carattere artigianale.
Zona 4	Zona industriale sud	Delimitata a nord dalla Via Matteotti, ad est dal casello sud A4, ad ovest da Via De Capitani, a sud dai confini col Comune di Caponago e Comune di Carugate. Varie aree abitate in una zona di intensa area produttiva.

ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE PRESENTI DISPOSIZIONI

1. Le presenti disposizioni normative si applicano per il titolo abilitativo per:
 - a. apertura a carattere permanente in sede fissa;
 - b. il trasferimento di sede;
 - c. rilascio autorizzazione per attività di somministrazione effettuata in forma stagionale o temporanea.

ART. 4 – TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono costituite in un'unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. Gli esercizi di cui al comma 1 possono somministrare alimenti e bevande nel rispetto del Regolamento (CE) del 29 aprile 2004, n. 852 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari) e delle leggi regionali vigenti in materia di sanità.
3. Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ha l'obbligo di comunicare al comune l'attività o le attività individuate per tipologia che intende esercitare nel rispetto del Regolamento (CE) 852/2004 e delle leggi regionali vigenti in materia di sanità.

ART. 5 – APPLICABILITÀ DEI CRITERI

1. L'avvio delle attività, il trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio di somministrazione e il trasferimento di sede sono soggetti a segnalazione certificata di cui all'articolo 19 della legge 241/1990.
2. E' subordinata alla SCIA anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei seguenti casi:
 - a. al domicilio del consumatore;
 - b. negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
 - c. negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - d. negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;
 - e. nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
 - f. esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
 - g. nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - h. nei mezzi di trasporto pubblico.
3. L'attività è subordinata ai seguenti criteri:
 - a. disponibilità di aree di parcheggio secondo quanto indicato dal presente regolamento;
 - b. rispetto delle norme sull'impatto acustico e ambientale;
 - c. gli esercizi che svolgono esclusivamente attività di somministrazione e di intrattenimento e svago congiuntamente, con prevalente apertura serale e dotati di spazi all'aperto, devono essere localizzati in aree a bassa densità abitativa, in modo da evitare problemi di inquinamento acustico e ambientale.
4. L'attività di intrattenimento si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento.
5. Non costituisce attività di intrattenimento la semplice musica di accompagnamento e compagnia.

ART. 6 – REQUISITI URBANISTICI ED EDILIZI

1. L'attività di somministrazione alimenti e bevande deve essere esercitata conformemente al vigente Piano di Governo del Territorio, i cui strumenti (Piano delle Regole, Piano dei Servizi, Documento di Piano) indicano quali le destinazioni d'uso principali e quelle non ammissibili per ciascuna unità territoriale del comune.
2. L'attività di somministrazione alimenti e bevande deve essere conforme alla disciplina delle destinazioni d'uso ed alla disciplina urbanistica commerciale di cui al Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio vigente.
3. I locali in cui si svolge l'attività di somministrazione alimenti e bevande devono risultare conformi alla disciplina del vigente Regolamento Edilizio, nonché del Regolamento Locale di Igiene vigente per il comune.

ART. 7 – PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DELLE AREE A PARCHEGGIO

1. Le nuove aperture, i trasferimenti di sede e gli ampliamenti di superficie dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alla presenza di parcheggi pubblici e/o privati da riservare alla clientela. Il fabbisogno di parcheggio e le distanze massime tra il parcheggio e l'esercizio pubblico dovranno rispettare le norme riportate nella seguente tabella:

Zona di riferimento	Superficie di somministrazione	Superficie di somministrazione da dedicare a parcheggio	Distanza massima tra esercizio e zona parcheggio
Zone ZTL (zona traffico limitato)	Tutte	I parcheggi pubblici posti nelle vicinanze delle zone ZTL soddisfano il fabbisogno di parcheggi	
Tutte	Da 0 a 100 mq	50 %	≤ 75 m lineari
	Da 101 a 300 mq	50 %	≤ 100 m lineari
	> 301 mq	75%	≤ 100 m lineari

2. Il numero di parcheggi richiesti sarà calcolato dividendo la superficie risultante dal prospetto precedente diviso 12,5 mq (si intende area di uno stallone di sosta m. 5 x 2,50) ed arrotondando al numero intero superiore.
3. I box auto, o manufatti similari, non possono essere utilizzati come aree di parcheggio.
4. Le aree private utilizzate come parcheggio a supporto delle attività di somministrazione, dovranno essere contraddistinte da apposita segnaletica orizzontale e verticale, indicante la natura di spazio di parcheggio riservato alla clientela e gli orari di accesso. I titolari delle attività di somministrazioni devono predisporre apposita segnaletica per individuare l'area di parcheggio.
5. La disponibilità di parcheggio privato deve essere garantita.

ART. 8 – IMPATTO ACUSTICO E AMBIENTALE

1. Le attività di somministrazione devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 447/1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e dalla Legge Regionale 10 agosto 2001, n. 13 (Norme in materia di inquinamento acustico). In particolare si rende obbligatoria la presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico relativamente ai casi previsti dagli artt. 4 e 5 della D.G.R. n. 7/8313.

2. Le attività di somministrazione già in esercizio, che effettuino attività di intrattenimento e svago con accertati i fenomeni di inquinamento acustico, dovranno adeguare i locali in applicazione della Legge n.447/95 e del DPCM 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) e delle eventuali prescrizioni imposte dal competente organo tecnico sanitario consultivo A.R.P.A.
3. In ogni caso per tutti i locali ubicati nel territorio comunale dovranno essere osservate le prescrizioni imposte dal piano di zonizzazione acustica del territorio comunale redatto ai sensi della citata Legge Regionale 13/2001 e approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 83 del 29/11/2007.
4. L'attività degli esercizi deve essere svolta in conformità all'art.51 "Tutela della salute dei non fumatori" della L.16/01/2003 n. 3, modificata dall'art.7 della L.21.10.2003 n.306 e D.P.C.M. 23/12/2003. In tutti gli esercizi aperti al pubblico è vietato fumare, salvo che in locali riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

ART. 9 – ORARI E DISPOSIZIONI PER L'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

1. Gli orari di apertura e chiusura, la chiusura domenicale e festiva per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti.

ART. 10 – PRESCRIZIONI AGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

1. Per una maggiore tutela sia delle attività di somministrazione di alimenti e bevande che della cittadinanza, nonché per evitare comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica, impedimento della circolazione di persone o veicoli e problematiche di carattere igienico-sanitario o di pubblica decenza, si prescrive quanto indicato nel presente articolo.
2. Tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a. evitare il disturbo della quiete pubblica attraverso la diffusione di musica ad alto volume;
 - b. evitare, in particolar modo oltre le ore 22.30, la formazione di aggregazioni di clientela all'esterno del locale che rechino disturbo alla quiete pubblica;
 - c. evitare, in particolar modo oltre le ore 22.30, che i frequentatori del pubblico esercizio attuino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica nonché all'igiene ed alla pubblica decenza;
 - d. adottare misure idonee atte a garantire che l'afflusso della clientela al pubblico esercizio non costituisca un ostacolo al passaggio di pedoni nonché al traffico veicolare;
 - e. somministrare alimenti e bevande solo all'interno del locale o negli spazi esterni di pertinenza;
 - f. collocare, all'interno dei locali dell'esercizio e negli spazi di pertinenza, appositi contenitori di rifiuti, nonché tenere pulito, da rifiuti derivanti da consumazioni delle stesse somministrate, il suolo di pertinenza dell'esercizio;
 - g. asportare dal suolo pubblico, entro e non oltre un'ora dalla chiusura dell'esercizio, i contenitori di rifiuti di cui al punto precedente, nonché qualsivoglia rifiuto (residui di consumazione, bicchieri, cocci e simili) abbandonato nei suoli di cui abbia la disponibilità o il godimento;
 - h. occupare il suolo pubblico nel completo rispetto delle prescrizioni di cui ai punti precedenti, oltre che degli specifici contenuti della relativa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

3. Gli esercenti, affinché i frequentatori del pubblico esercizio evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica, impedimento della circolazione di persone o veicoli, nonché problematiche di carattere igienico-sanitario o di pubblica decenza, devono:
 - a. vigilare anche con personale dedicato;
 - b. invitare la clientela ad attenersi a comportamenti consoni e civili;
 - c. segnalare alla Polizia Locale, alle forze dell'ordine o altri enti preposti al controllo dell'avvenimento di tali problematiche.

4. Le segnalazioni di presunta violazione delle prescrizioni di cui al primo comma del presente articolo, dovranno pervenire dalla Polizia Locale, dalle forze dell'ordine o da altri enti preposti al controllo. Nel caso in cui le segnalazioni di presunta violazione pervengano da privati cittadini – esclusivamente mediante l'apposita modulistica predisposta dal competente ufficio comunale – esse dovranno essere convalidate dalla Polizia Locale, dalle forze dell'ordine o da altri enti preposti al controllo, mediante controlli, relazioni di sopralluogo, ecc.

5. A seguito del ricevimento della convalida delle segnalazioni di presunta violazione delle prescrizioni di cui al primo comma del presente articolo, a seconda del tipo e gravità di inadempienza e conformemente alla normativa e ai regolamenti vigenti, il competente ufficio comunale provvederà a dar seguito alle seguenti procedure:

Oggetto della convalida della segnalazione di avvenuta violazione della prescrizione	Provvedimenti da attuare alla prima convalida della segnalazione di avvenuta violazione della prescrizione	Provvedimenti da attuare alla seconda convalida della segnalazione di avvenuta violazione della prescrizione	Provvedimenti da attuare alla terza convalida della segnalazione di avvenuta violazione della prescrizione
a. Evitare il disturbo della quiete pubblica attraverso la diffusione di musica ad alto volume	Lettera di richiamo	Lettera di richiamo	<ul style="list-style-type: none"> - segnalazione a ARPA, ASL e/o altri organi competenti; - limitazioni agli orari di apertura dell'esercizio; - chiusura dell'esercizio; - revoca e/o sospensione dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico; - applicazione delle previste sanzioni.
b. Evitare la formazione di aggregazioni di clientela all'esterno del locale che rechino disturbo alla quiete pubblica	Lettera di richiamo	Lettera di richiamo	<ul style="list-style-type: none"> - segnalazione a ARPA, ASL e/o altri organi competenti; - limitazioni agli orari di apertura dell'esercizio; - chiusura dell'esercizio; - revoca e/o sospensione dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico; - applicazione delle previste sanzioni.
c. Evitare che i	Lettera di richiamo	Lettera di richiamo	- segnalazione a

<p>frequentatori del pubblico esercizio attينو comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica nonché all'igiene ed alla pubblica decenza</p>			<p>ARPA, ASL e/o altri organi competenti;</p> <ul style="list-style-type: none"> - limitazioni agli orari di apertura dell'esercizio; - chiusura dell'esercizio; - revoca e/o sospensione dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico; - applicazione delle previste sanzioni.
<p>d. Adottare misure idonee atte a garantire che l'afflusso della clientela al pubblico esercizio non costituisca un ostacolo al passaggio di pedoni nonché al traffico veicolare</p>	Lettera di richiamo	Lettera di richiamo	<ul style="list-style-type: none"> - segnalazione a ARPA, ASL e/o altri organi competenti; - limitazioni agli orari di apertura dell'esercizio; - chiusura dell'esercizio; - revoca e/o sospensione dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico; - applicazione delle previste sanzioni.
<p>e. Somministrare alimenti e bevande solo all'interno del locale o negli spazi esterni di pertinenza</p>	Lettera di richiamo	Lettera di richiamo	<ul style="list-style-type: none"> - segnalazione a ARPA, ASL e/o altri organi competenti; - limitazioni agli orari di apertura dell'esercizio; - chiusura dell'esercizio; - revoca e/o sospensione dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico; - applicazione delle previste sanzioni.
<p>f. Collocare, all'interno dei locali dell'esercizio e negli spazi di pertinenza, appositi contenitori di rifiuti, nonché tenere pulito, da rifiuti derivanti da consumazioni delle stesse somministrate, il suolo di pertinenza dell'esercizio</p>	Lettera di richiamo	Lettera di richiamo	<ul style="list-style-type: none"> - segnalazione a ARPA, ASL e/o altri organi competenti; - limitazioni agli orari di apertura dell'esercizio; - chiusura dell'esercizio; - revoca e/o sospensione dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico;

			- applicazione delle previste sanzioni.
g. Asportare dal suolo pubblico, entro e non oltre un'ora dalla chiusura dell'esercizio, i contenitori di rifiuti di cui al punto precedente, nonché qualsivoglia rifiuto (residui di consumazione, bicchieri, cocci e simili) abbandonato nei suoli di cui abbia la disponibilità o il godimento	Lettera di richiamo	Lettera di richiamo	- segnalazione a ARPA, ASL e/o altri organi competenti; - limitazioni agli orari di apertura dell'esercizio; - chiusura dell'esercizio; - revoca e/o sospensione dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico; - applicazione delle previste sanzioni.
h. occupare il suolo pubblico nel completo rispetto delle prescrizioni di cui ai punti precedenti, oltre che degli specifici contenuti della relativa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale.	Lettera di richiamo	- Lettera di richiamo - Sospensione dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico	- revoca dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico; oltre che una o più delle seguenti azioni: - segnalazione a ARPA, ASL e/o altri organi competenti; - limitazioni agli orari di apertura dell'esercizio; - chiusura dell'esercizio; - applicazione delle previste sanzioni.

6. Sono da intendersi:

- a. "seconda convalida" quella relativa ad un'ulteriore segnalazione che abbia come oggetto la medesima problematica della prima segnalazione e che sia pervenuta entro e non oltre i sei mesi successivi alla data della prima segnalazione;
- b. "terza convalida" quella relativa ad un'ulteriore segnalazione che abbia come oggetto la medesima problematica delle prima e seconda segnalazione e che sia pervenuta entro e non oltre i sei mesi successivi alla data della seconda segnalazione;
- c. diversamente, ogni segnalazione verrà intesa come soggetta alle procedure di "prima convalida".

ART. 11 – SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

1. L'avvio, la sospensione, la cessazione, il subingresso, il trasferimento di sede, ecc. dell'attività di somministrazione alimenti e bevande è soggetto alla presentazione, per via telematica, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del comune in cui si esercita l'attività stessa, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 e s.m.i.
2. Ai fini della presentazione della SCIA è utilizzata la modulistica unica regionale.

3. La presentazione telematica della SCIA deve avvenire esclusivamente tramite il sito internet "www.impresainungiorno.gov.it" secondo le modalità in esso definite, nonché dalla vigente normativa nazionale e regionale.
4. Alla SCIA deve essere allegata, sempre mediante la presentazione telematica di cui al comma precedente, la documentazione prevista dalla modulistica unica regionale; ulteriore documentazione da dover allegare sarà indicata in apposite circolari emesse ed aggiornate a cura del SUAP comunale.
5. L'attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla data della sua presentazione al SUAP, intesa come il momento della ricezione della stessa da parte del SUAP.
6. Il SUAP, in caso di accertata carenza dei requisiti, dei presupposti e degli allegati obbligatori della SCIA, ovvero di presentazione della SCIA in modalità difforme dal comma 3 del presente articolo, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della medesima, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine di trenta giorni.
7. La scia relativa ad attività di somministrazione alimenti e bevande esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi deve indicare la superficie riservata a ciascuna attività.

ART. 12 – ESIBIZIONE DELLA SCIA

1. La SCIA presentata al SUAP deve essere esposta, in modo ben visibile al pubblico, all'interno del locale destinato all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero in altri luoghi dove vi è in corso tale attività, così da poterla esibire agli organi di vigilanza.

ART. 13 – SORVEGLIABILITÀ DEI LOCALI

1. Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, deve rispettare i requisiti di sorvegliabilità.
2. La sorvegliabilità potrà essere accertata direttamente dal personale dell'ufficio di Polizia Locale prima dell'inizio dell'attività oppure si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva.
3. Il comune, inoltre, accerta l'adeguata sorvegliabilità dei locali oggetto del permesso a costruire per ampliamento.
4. Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad altra attività dovrà comunque essere garantita la sorvegliabilità.

ART. 14 – DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO

1. Salvo quanto previsto dal T.U.L.P.S. 773/1931, le autorizzazioni e il titolo abilitativo all'art.64 comma 8 del D.Lgs 26/03/2010 n.59 e quanto recita l'art.76 della L.R.6/2010 decadono nei seguenti casi:
 - a. qualora il titolare del titolo abilitativo non risulti più in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs 26/03/2010 n.59;
 - b. quando il titolare del titolo abilitativo, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro due anni dalla data di presentazione della SCIA;

- c. qualora il titolare del titolo abilitativo sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
 - d. quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o loro conformità alle norme urbanistiche sanitarie, di prevenzione incendi, e di sicurezza. In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a 90 giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
 - e. quando viene meno l'effettiva disponibilità dei locali;
 - f. il titolare dell'attività non osservi i provvedimenti di sospensione del titolo abilitativo;
 - g. in caso di subingresso, non si avvii l'attività secondo le modalità previste nell'articolo 13.
2. La proroga non è concessa in caso di:
- a. mancata comunicazione dell'attività o le attività di somministrazione che intende esercitare nel rispetto del Regolamento (CE) 852/2004 e delle leggi regionali vigenti in materia di sanità.
 - b. mancata richiesta delle abilitazioni igienico-sanitarie, ovvero delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie;
 - c. ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

ART. 15 – SUBINGRESSO

1. Il subingresso in proprietà o in gestione dell'attività è soggetto a SCIA, e determina la reintestazione del titolo abilitativo nei confronti del subentrante a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs 26/03/2010 n.59.
2. In caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che subentra, può richiedere la reintestazione del titolo abilitativo continuando l'attività nei trecentosessantacinque giorni successivi alla data della morte. Tale termine può essere prorogato di altri sei mesi per ragioni non imputabili all'interessato. Entro lo stesso termine l'interessato deve essere in possesso del requisito professionale di cui all'articolo 66, comma 1 della L.R. 6/2010. Il responsabile del settore urbanistica può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente risulta privo dei requisiti morali di cui all'art. 71 comma 1 e 2 del D.Lgs 26/03/2010 n.59.

ART. 16 – DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI SUPERALCOLICI

1. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume è vietata negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere o complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere sia permanente che temporaneo nel corso di manifestazioni sportive e musicali all'aperto.

ART. 17 – TUTELA DELLA SALUTE

1. L'attività degli esercizi di somministrazione deve essere svolta in conformità alla normativa vigente. In tutti gli esercizi aperti al pubblico è vietato fumare, salvo che in locali riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.
2. Nei locali in cui è vietato fumare sono collocati cartelli ben visibili con la scritta "vietato fumare" e con indicazione della relativa legge, delle sanzioni e degli organi di vigilanza; nelle strutture a più locali il cartello va collocato alle entrate o in luoghi ben evidenti; negli altri locali sono sufficienti

cartelli che rechino solo l'indicazione "vietato fumare". I locali riservati ai fumatori devono essere contrassegnati come tali e separati dagli altri locali dell'esercizio in cui è vietato fumare.

ART. 18 – INSTALLAZIONE DI VIDEOGIOCHI

1. Gli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 e comma 7 lett. B del T.U.L.P.S. possono essere installati presso esercizi pubblici autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. e nel numero massimo stabilito dal Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 27/10/2003 modificato dal Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 18/01/2007 con i seguenti limiti:

Tipologia esercizi	Sup. esercizio	N° apparecchi	Sup. esercizio	N° apparecchi	Sup. esercizio	N° apparecchi	Sup. esercizio	N° apparecchi
Bar Caffè' e similari	da 15 mq a 29 mq	1	da 30 mq a 99 mq	2	da 100 mq a 149 mq	3	da 150 mq in poi	4
Ristoranti	da 30 mq a 59 mq	1	da 60 mq a 199 mq	2	da 200 mq a 299 mq	3	da 300 mq in poi	4
Albergo o similari	da 20 a 39 camere	1	da 40 a 59 camere	2	da 60 a 79 camere	3	da 80 a 199 camere	4

2. Negli esercizi pubblici di somministrazione e nei circoli privati in genere è consentita l'installazione di videogiochi di cui al comma 7 lettere a) c) in numero complessivo non superiore a 4.

ART. 19 – DETENZIONE DI APPARECCHI TELEVISIVI O SIMILI

La segnalazione certificata di inizio attività abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini nonché di giochi previsti dalle normative vigenti.

1. Per le predette attività non è necessario munirsi di autorizzazione comunale quando l'utilizzo delle apparecchiature avvenga:
 - a. senza richiedere il pagamento di alcun biglietto d'ingresso;
 - b. senza applicare maggiorazioni al costo;
 - c. senza predisporre allo scopo il locale apportando modifiche alla normale sistemazione dei tavoli e sedie.
2. Se non viene rispettato anche un solo punto delle condizioni sopra indicate, è necessario dotarsi delle autorizzazioni dal Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).
3. Nell'esercizio delle attività dovranno inoltre essere rispettati:
 - a. i limiti massimi di immissione/emissione sonora previsti per la zona dal Piano di Zonizzazione acustica vigente;
 - b. le norme in materia di tutela del diritto d'autore;
 - c. deve essere esposta la tabella dei giochi vietati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 110 TULPUS.

ART. 20 – LE SCIA TEMPORANEE

1. In occasione di manifestazioni o di riunioni straordinarie di persone nel corso del quale viene svolta l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'attività può esercitarsi dopo la presentazione telematica della SCIA con le stesse modalità previste dal presente regolamento.
2. Le SCIA per attività di somministrazione alimenti e bevande temporanee non possono avere durata superiore a quella della manifestazione e hanno validità solo in relazione ai locali o ai luoghi nei quali si svolge la manifestazione.

ART. 21 – PUBBLICITÀ DEI PREZZI

1. Il titolare dell'esercizio di somministrazione deve indicare in modo chiaro e ben visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, il prezzo dei prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo.
2. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:
 - a. per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;
 - b. per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge l'obbligo di esposizione del menù anche all'esterno dell'esercizio, o comunque leggibile dall'esterno.
4. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio.
5. Le modalità di pubblicità dei prezzi prescelte dall'esercente debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne somme aggiunte attribuibili al servizio.
6. Il prezzo dei prodotti destinati alla vendita per asporto esposti nelle vetrina, sul banco di vendita o in altro luogo devono essere indicati in modo chiaro e visibile mediante cartello od altro mezzo idoneo, ovvero essere impressi in maniera chiara e ben leggibile direttamente sui prodotti.

ART. 22 – DISTRIBUTORI AUTOMATICI

1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività è soggetta alle disposizioni concernenti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico di cui al presente regolamento.
2. E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

ART. 23 – SANZIONI

1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza il titolo abilitativo o, quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, ovvero quando il titolo abilitativo sia sospeso o decaduto,

ovvero senza i requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs 26/03/2010 n.59, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17-bis, comma 1, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17- bis, comma 3, del r.d. 773/1931.
3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater, del r.d. 773/1931.